

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

| Deliberazione n.ro | Data di Adozione |
|--------------------|------------------|
| 0000309 | 25/02/2022 |

OGGETTO: Presa d'atto ed esecuzione della sentenza n. 3264/2020 del 22.10.2020, Tribunale di Bari – Sezione Lavoro

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220001102 DEL 02/02/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 4 (quattro) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 15 (quindici) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

| | |
|---|--|
| Parere del Direttore Amministrativo | Parere del Direttore Sanitario |
|  Firmato Digitalmente il 25/02/2022 15:23 Luigi FRUSCIO |  Firmato Digitalmente il 25/02/2022 15:51 Donato SIVO |
| Il Segretario | Il Direttore Generale |
|  Firmato Digitalmente il 25/02/2022 16:11 Gianpaolo PARISI |  Firmato Digitalmente il 25/02/2022 16:07 Antonio SANGUEDOLCE |

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **25/02/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 25/02/2022 16:12
 Parisi Gianpaolo



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | Preso d'atto ed esecuzione della sentenza n. 3264/2020 del 22.10.2020, Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. |
|-----------------|---|

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Risorse Umane, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

Premesso

che con deliberazione del Direttore Generale n. 835 del 09/05/2017, preso atto di quanto deciso dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari nella seduta del 22/03/2017 e comunicato, al Direttore dell'AGRU, con nota prot. n. 69364/UOR 01 UPD del 23/03/2017, si disponeva, nei confronti della dipendente M.M.D., come meglio identificata nell'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione e parte integrante del presente provvedimento, l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione per giorni 30 (trenta);

che con il suddetto provvedimento si disponeva, altresì, di privare la dipendente della retribuzione fino al decimo giorno di sospensione dal servizio, mentre a decorrere dall'undicesimo e fino al trentesimo giorno di sospensione, di corrispondere alla medesima una indennità pari al 50% della retribuzione base mensile, nonché gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, giusta quanto stabilito dall'art. 13, comma 6, del CCNL 2002/2005 Comparto Sanità (Codice Disciplinare all'epoca vigente);

che la dipendente M.M.D., pertanto, nella busta paga del mese di maggio 2017, percepiva il trattamento economico sopra delineato, con privazione della retribuzione per giorni 10 (dieci) e con l'attribuzione della suddetta indennità alimentare per i restanti 20 (venti) giorni;

che la dipendente in oggetto, con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, chiedeva di accertare e dichiarare la illegittimità della sanzione disciplinare irrogata, alla medesima, con deliberazione n. 835 del 09/05/2017 e, per l'effetto, condannare la Asl Bari alla restituzione di quanto trattenuto in applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio;

che con sentenza n. 3264/2020, pubblicata il 22/10/2020, il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro così provvedeva: *“accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare di cui al ricorso; conseguentemente, condanna la parte resistente alla restituzione delle somme trattenute in forza della sanzione, oltre accessori come per legge;*

Vista la nota prot. n. 64722/2020 del 09/11/2020, con la quale la Struttura Burocratico Legale invitava l'AGRU a procedere all'esecuzione della suddetta sentenza;

Ritenuto di prendere atto e dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro n. 3264/2020, pubblicata il 22/10/2020 e, per l'effetto, di dover procedere alla

restituzione, in favore della dipendente M.M.D., delle somme alla medesima trattenute sulla retribuzione del mese di maggio 2017, in applicazione della sanzione disciplinare irrogata, mediante la liquidazione della differenza tra quanto corrisposto, seppur a titolo di indennità alimentare, durante il periodo di sospensione dal servizio e quanto non corrisposto, sino alla concorrenza di quanto avrebbe percepito se fosse rimasta in servizio, secondo la quantificazione da effettuarsi a cura dell'Ufficio Trattamento Economico;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

di prendere atto e dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro n. 3264/2020, pubblicata il 22/10/2020 e, per l'effetto, di dover procedere alla restituzione, in favore della dipendente M.M.D., come meglio identificata nell'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione e parte integrante del presente provvedimento, delle somme alla medesima trattenute sulla retribuzione del mese di maggio 2017, in applicazione della sanzione disciplinare irrogata, mediante la liquidazione della differenza tra quanto corrisposto, seppur a titolo di indennità alimentare, durante il periodo di sospensione dal servizio e quanto non corrisposto, sino alla concorrenza di quanto avrebbe percepito se fosse rimasta in servizio, secondo la quantificazione da effettuarsi a cura dell'Ufficio Trattamento Economico;

di dare atto che per eventuali correzioni di errori materiali, si procederà a rettifica con determina dirigenziale;

di trasmettere, a cura dell'Area Gestione Risorse Umane, il presente provvedimento al dipendente, all'Ufficio Trattamento Economico ed alla Struttura Burocratico Legale;

di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento all'Ufficio Procedimenti Disciplinari per le valutazioni e/o adempimenti di competenza;

di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali




DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

| | |
|------------------------------|--|
| Struttura Burocratico Legale | |
|------------------------------|--|

PROPOSTA N.RO 20220001102 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220000309 DEL 25/02/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|--|-------------------|--|
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Didonna Rossana |  Firmato digitalmente il 18/02/2022 10:56 |
| Responsabile UOS/UOSD | Veronico Letizia |  Firmato digitalmente il 18/02/2022 14:49 |
| Direttore UOC | Minervini Rodolfo |  Firmato digitalmente il 24/02/2022 14:59 |